N. R.G. 9599/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaella Bosco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. **9599/2017** promossa da:

[redacted] difeso dall'avv. LONGHITANO VINCENZO, DE PAOLA GABRIELE elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO LIONE, 91/A 10141 TORINO

APPELLANTE

contro

SORIS SPA, difeso dall'avv. MUSTI BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO RE UMBERTO 44 10128 TORINO

COMUNE DI TORINO, difeso dall'avv. VARALDA LUISA elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CORTE D'APPELLO, 16 10122 TORINO;

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6cded87add0c4577e0014acc19d

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza impugnata per i motivi sopraesposti e per l'effetto previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato,

in via istruttoria: *disporre l'acquisizione degli atti e documenti tutti afferenti al procedimento ivi compresi gli atti tutti presupposti;*

nel merito, *per le suesposte ragioni, dichiarare inesistente e/o nullo e/o annullare e comunque dichiarare inefficace il predetto provvedimento opposto di Ingiunzione di pagamento N. 7610900016497 di € 21.925,18 emesso da Soris Spa per conto del Comune di Torino, nonché ogni altro atto presupposto e/o connesso.*

in via di subordine

nel caso di inopinato rigetto, voglia l'Ill.mo Giudice adito ridurre le sanzioni al minimo edittale e concedere al ricorrente il beneficio della rateizzazione.

Con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio

Per Soris spa:

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, respingere integralmente l'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto:

- *confermare la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3338/16 per le ragioni esposte e dunque*
- *confermare l'ingiunzione di pagamento Soris n. 7610900016497.*

Con il favore delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al bando per legali esterni pubblicato sul sito Internet della SORIS S.p.a.".

Per parte convenuta comune di Torino:

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, respingere integralmente il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto:

- *confermare la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3338/16 per le ragioni esposte in atto e, per l'effetto,*
- *confermare l'ingiunzione di pagamento Soris n. 7610900016497 in quanto legittima.*

In subordine,

- *nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, mandare assolto il Comune di Torino da ogni pretesa avversaria, anche in punto spese, per le motivazioni indicate in atto.*

Con il favore delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art.

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6ded87add0c4577e0014acc19d

1, comma 208, legge n. 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA.".

Oggetto:

appello avverso la sentenza del Giudice di pace n. 3338/2016 del 17.10.2016 , pubblicata in data 18.10.2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado

- Con ricorso in data 30 settembre 2015 il sig. [redacted] impugnava innanzi al Giudice di Pace di Torino il provvedimento di Ingiunzione di pagamento N. 7610900016497, di € 21.925,18 emesso da Soris Spa per conto del Comune di Torino.
- Il provvedimento di ingiunzione era stato emesso sulla base di 116 contestazioni di infrazioni al Codice della Strada, dall'anno 2005 all'anno 2008.
- Questi i motivi della impugnazione:
- il provvedimento ingiuntivo non era mai stato notificato all'opponente che ne aveva avuto contezza solamente a seguito della ricezione della "segnalazione di mancato pagamento" protocollata al n. PRT 13217.37465 (775) (Doc. 1).
- Conseguentemente per i crediti portati dai verbali relativi a infrazioni commesse tra il 2005 ed il 2008, è intervenuta la prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale dall'accertamento delle violazioni.
- L'opponente non ha mai ricevuto la notifica dei 116 verbali contestanti le violazioni al C.d.S.
- Si costituiva Soris che depositava copia della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
- All'udienza successiva l'opponente contestava come propria la sottoscrizione sulla copia della notifica e chiedeva la esibizione del documento in originale, riservandosi all'esito la querela di falso.
- Il Comune di Torino si costituiva dopo la prima udienza, con memoria di costituzione del 13.01.2016, formulando le seguenti conclusioni: "*in via preliminare dichiarare inammissibile il presente ricorso per carenza di interesse ad agire o per la tardività nella presentazione del medesimo. In via subordinata e nel merito emettere ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 D. Lgs 150/2011 e per l'effetto rinviare la causa rimettendo in termini parte*

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6ded87add0c4577e0014acc19d

convenuta per le produzioni istruttorie, rigettando le domande tutte formulate dal signor [redacted]*, poiché infondate in fatto e diritto*".

- Soris non produceva l'originale delle cartolina di notifica, in quanto non rinvenuto nei propri uffici.
- Il ricorrente disconosceva formalmente la sua firma in copia.
- Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 3338/2016 del 17.10.2016 , pubblicata in data 18.10.2016, così decideva: : *"rigetta l'opposizione ex art. 32 d. lgs n. 150/2011 proposta da* [redacted] *nei confronti dell'ingiunzione di pagamento n. 7610900016497 emessa da Soris spa per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni al codice della Strada per un importo totale di € 21.925,18. Compensa tra le parti le spese di lite."*

Il giudizio di appello

Con atto di appello notificato in data 18.4.2017 , [redacted] ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

- il Giudice di prime cure è chiaramente incorso nella palese violazione di legge e completa erroneità del processo logico che ha portato alla decisione, fondandola sulla valenza probatoria della notifica prodotta in copia, la cui sottoscrizione invece era stata tempestivamente disconosciuta da parte ricorrente.
- Il giudice ha erroneamente ritenuto che il documento prodotto in copia e contestato, anche senza i requisiti di cui all'art. 2719 c.c., avesse il medesimo valore dell'originale e che, fosse possibile esperire il procedimento di querela di falso.
- Diversamente il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere che la contestazione della sottoscrizione del documento, prodotto solo in copia, onerava controparte di depositare il documento in originale al fine di consentire l'esperimento della querela di falso, perchè in caso di smarrimento dell'originale, la copia non è idonea a fondare mezzo di prova dell'avvenuta notifica del provvedimento impugnato.

Parte appellante chiedeva quindi di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha statuito che *"non avendo l'* [redacted] *espresso la volontà di procedere a querela di falso, l'avviso di ricevimento, seppur prodotto in copia dalla Soris Spa, appare idoneo a documentare l'avvenuta ricezione dell'ingiunzione di pagamento n. 7610900016497 con consegna dell'atto a mani dell'* [redacted] *come avvenuta in data 02.11.2010"*.

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6ded87add0c4577e0014acc19d

Il Giudice con provvedimento in data 13.6.2017 sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.

Si è costituita in giudizio Soris spa che ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.

Si è costituito altresì il Comune di Torino che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.3.2018 e rimessa sul ruolo con ordinanza del 11.6.2018 ai sensi dell'art. 101 2° comma c.p.c. al fine di sollevare il contraddittorio sulla eventuale decadenza di parte appellante ex art. 346 c.p.c. dall'eccezione già proposta in primo grado relativa alla mancata notifica dei verbali di infrazione. All'esito del deposito di memorie difensive sul punto, per cui si assegnava termine fino al 2.7.2018, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, senza necessità di riassegnare termini ex art. 190 c.p.c..

****

Il Giudice di Pace ha ritenuto che *non avendo l'[redacted] espresso la volontà di procedere a querela di falso, l'avviso di ricevimento, seppur prodotto in copia dalla Soris Spa, appare idoneo a documentare l'avvenuta ricezione dell'ingiunzione di pagamento n. 7610900016497 con consegna dell'atto a mani dell'[redacted] come avvenuta in data 02.11.2010".*

Sulla base di questa considerazione, il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione.

Nel respingere l'opposizione, non sembra essersi posto – almeno esplicitamente - il problema della tardività della opposizione instaurata nel 2015 avverso l'ordinanza ingiunzione ritenuta notificata nel novembre 2010; ha infatti motivato nel merito che, essendo valida la notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2010, doveva ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/81 per le infrazioni commesse tra il 2005 ed il 2008.

Sulla tempestività/tardività della opposizione, benchè neanche le parti abbiano svolto considerazioni in questo giudizio di appello, pare necessario pronunciarsi comunque, atteso che si tratta di questione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 6 comma 10° d lgs 150/2011.

In ogni caso, la questione da affrontare, tanto per valutare la tempestività della opposizione, quanto per accertare nel merito la eccezione di prescrizione sui cui pare essersi si è fondato il rigetto, è la medesima e cioè se l'ordinanza opposta era stata validamente notificata all'[redacted]

Le parti discutono sulla corretta valutazione data dal Giudice di prime cure in ordine alla valenza probatoria della copia della notifica della ordinanza, alla luce delle difese svolte da parte opponente.

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6ded87add0c45779e0014acc19d

- [redacted] sostiene che il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere che la contestazione della sottoscrizione del documento prodotto, solo in copia, onerava controparte di depositare il documento in originale al fine di consentirgli l'eventuale esperimento della querela di falso, perchè in caso di smarrimento dell'originale, la copia non è idonea a fondare mezzo di prova dell'avvenuta notifica del provvedimento impugnato.
- Soris ed il Comune di Torino hanno sostenuto invece che la fede privilegiata della notifica, pur prodotta in copia, obbligava l'opponente, come affermato dal Giudice di prime cure, ad esperire la querela di falso.

Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:

- all'udienza del 22.6.2016 dinanzi al Giudice di Pace, [redacted] ha disconosciuto la propria sottoscrizione sulla copia della relata di notifica della ordinanza ingiunzione di pagamento N. 7610900016497 di € 21.925,18;
- Soris non ha allegato in giudizio l'originale della notificazione;
- [redacted] non ha proposto querela di falso avverso la copia della relata di notifica della ingiunzione.

Si aggiunge in premessa che

- la copia della notifica di cui si discute non è assistita da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2719 c.c. poiché è stata espressamente disconosciuta dal sig. [redacted] e non è mai intervenuta alcuna attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale;
- la copia fotostatica della cartolina di notifica non è assistita dalla fede privilegiata prevista dall'art. 2714 c.c., non essendo stata spedita nelle forme prescritte dal depositario dell'atto pubblico autorizzato.

Alla luce di queste premesse, l'appello deve ritenersi fondato.

[redacted] ha tempestivamente contestato, come propria, la sottoscrizione posta in calce alla copia della relata di notifica della ordinanza ingiunzione; ha contestato quindi che la firma in copia fosse sua, chiedendo la produzione dell'originale al fine di poter eventualmente proporre querela di falso. *Disconoscere la sottoscrizione sulla copia* del documento e chiedere la produzione dell'originale, altro non significa che *contestare la conformità all'originale della sottoscrizione in copia*, al fine di escludere la valenza probatoria del documento in copia, relativamente alla sottoscrizione. Come dire: non si contesta in toto la conformità del contenuto dell'atto prodotto in copia rispetto all'originale, ma se ne contesta la conformità limitatamente alla sottoscrizione.

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6cded87add0c4577e0014acc19d

Ai sensi dell'art. 2712 c.c *le riproduzioni meccaniche di fatti e cose formano piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.*

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica – in tutto o in parte - all'originale di una scrittura non impedisce tuttavia che il Giudice possa accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il Giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cassazione civile sez. trib. 23 maggio 2018 n. 12737).

Contestata la conformità della copia all'originale, che non godeva di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2719 c.c.- è quindi ancora possibile recuperare la valenza probatoria della copia contestata con altri mezzi probatori, anche presuntivi.

Nel caso che ci occupa quindi, a fronte della contestazione di conformità, che ha tolto valenza probatoria alla copia, per la precisione alla *sottoscrizione* in copia della notifica, incombeva su Soris l'onere di provare di aver effettivamente eseguito la notifica dell'ordinanza ingiunzione, allegando 1) l'originale della cartolina di notifica, ricevuta e sottoscritta da [redacted] o allegando 2) altre evidenze probatorie, anche presuntive, che inducessero il Giudice a ritenere che comunque la copia fotostatica era rappresentativa dell'originale.

Nel giudizio di primo grado le parti opposte non hanno assolto a tale onere probatorio: non hanno allegato nessun elemento di prova sulla base del quale poter superare, anche solo in via presuntiva, la contestazione della conformità della copia all'originale, essendosi limitate ad addurre di non aver ritrovato l'originale presso i propri uffici. Evidentemente l'asserita perdita del documento in originale, non è fatto sufficiente a ritenere provato, neanche in via presuntiva, che la copia fosse conforme all'originale, asseritamente smarrito. Diversamente ragionando, si consentirebbe di raggiungere la prova della autenticità, consentendo alla parte onerata semplicemente di addurre di aver smarrito l'originale del documento.

Ha errato quindi il Giudice di Pace nel ritenere che il documento in copia contestato conservasse la sua valenza probatoria per il fatto che [redacted], dopo aver disconosciuto la propria sottoscrizione in copia – *rectius* averne contestato la conformità all'originale - , avrebbe dovuto pure proporre querela di falso.

La decisione del Giudice di prime cure appare errata infatti sotto un duplice profilo:

- il documento prodotto in copia – sia atto pubblico che scrittura privata – perde la sua efficacia

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6ded87add0c4577e0014acc19d

probatoria se è ne è contestata la sua conformità all'originale (art. 2712 c.c.), in assenza di altri elementi probatori, anche indiziari, che convincano il Giudice della infondatezza della contestazione. Il Giudice di pace pertanto – in difetto dell'originale o di altro elemento probatorio - avrebbe dovuto prendere atto della inesistenza della prova della avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione;

- la querela di falso può essere proposta solo contro un atto pubblico, in originale. *Pur se la querela può essere proposta anche prima della produzione in giudizio dell'originale del documento contestato, il conseguente giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale e la parte interessata deve essere messa in condizione - prima di proporre la querela - di esaminare il documento originale, per non esporsi ad iniziative avventate* (Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19987).

L'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione.

Pertanto solo l'allegazione da parte di Soris dell'originale della notifica, in quanto atto pubblico assistito da fede privilegiata, avrebbe onerato [redacted] di proporre la querela di falso, per escludere l'autenticità della sua sottoscrizione in calce alla notifica.

In conclusione, non vi è prova dell'avvenuta ricezione dell'ingiunzione di pagamento n. 7610900016497 con consegna dell'atto a mani dell'[redacted] in data 02.11.2010.

Ne consegue che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è tempestiva, non essendo decorsi i termini dalla notifica, che come detto non può dirsi mai pervenuta all'ingiunto. [redacted] infatti ha avuto contezza della ordinanza ingiunzione solo a seguito della ricezione della "segnalazione di mancato pagamento" protocollato al n. PRT 13217.37465, ed ha quel punto ha potuto proporre l'opposizione tardiva.

L'opposizione quindi è tempestiva e va decisa nel merito.

Il Giudice di pace, ha respinto l'opposizione sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione era stata validamente notificata, ed ha ritenuto perciò infondata l'eccezione di prescrizione.

L'appellante ha riproposto la contestazione ex art. 28 L. 689/81, in punto prescrizione

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6ded87add0c4577e0014acc19d

quinquennale dei verbali, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione non gli era mai stata notificata. Non ha riproposto invece la contestazioni relative alla mancata notifica delle 116 infrazioni e cioè l'eccezione di decadenza ex art. 14: tale eccezione pertanto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. deve ritenersi abbandonata.

Va valutata nel merito pertanto solo l'eccezione di prescrizione dei 116 verbali di infrazione, che sono stati sollevati dal 26.10.2005 al 8.12.2008.

Rispetto alle suddette contestazioni il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81 è maturato in date via via successive, ma per la *cosiddetta ragione più liquida* è sufficiente considerare anche solo l'ultimo verbale contestato, per il quale la prescrizione è maturata in data 7.12.2013.

Parte appellata non ha fornito la prova del fatto che prima di tale data, in difetto della notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2010 - che si è detto essere inefficace nei confronti dell'ingiunto-, la pretesa di pagamento sia giunta comunque a conoscenza dell'[redacted] In proposito si osserva che anche la segnalazione di pagamento (doc. 1 di parte opponente in primo grado) è priva della cartolina di notifica che ne attesti la data ricezione da parte di [redacted]; in ogni caso val la pena osservare che sulla base del calcolo degli interessi moratori, che ivi è stato fatto da Soris fino al 9.7.2015, si deve ritenere senz'altro che la notifica di tale atto non sia stata comunque anteriore a quella data, in cui evidentemente la prescrizione era già abbondantemente maturata.

Si deve concludere pertanto che l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/81, sollevata da [redacted] è fondata per tutte le infrazioni di cui alla opposta ingiunzione di pagamento.

La sentenza di primo grado va quindi riformata e l'ingiunzione annullata.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di entrambe le parti appellate e sono così liquidate:

La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio successiva all'entrata in vigore del D.M. 55/2014 (3.4.2014)

con la precisazione che

- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-

Pertanto i compensi per il giudizio di primo grado sono così liquidati:

[redacted] per la fase di studio

[redacted] per la fase introduttiva

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6cded87add0c4577e0014acc19d

[redacted] per la fase decisionale

Totale [redacted]

I compensi per il giudizio di appello sono così liquidati

€ [redacted] Fase di studio

€ [redacted] Fase introduttiva

€ [redacted] Fase decisoria

Totale € [redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avvero la sentenza del Giudice di pace n. 3338/2016 del 17.10.2016 , pubblicata in data 18.10.2016, proposta da [redacted] contro SORIS SPA e COMUNE DI TORINO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'appello e per l'effetto

revoca l'ingiunzione di pagamento opposta N. 7610900016497 di € 21.925,18 emessa da Soris Spa per conto del Comune di Torino,

dichiara tenuto e condanna SORIS SPA e COMUNE DI TORINO all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di [redacted] liquidandole per il primo grado in € [redacted] per compensi ed € [redacted] per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; e per il secondo grado in € [redacted] per compensi ed [redacted] per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

Torino, 05/07/2018

Il Giudice

Dr.ssa Raffaella Bosco

Firmato Da: BOSCO RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5721e6ded87addc0c45776e0014acc19d